

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 FEB. 2003

21 FEB. 2003 ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212- ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTE: SIMEONI-ARACRI-DIONISI-GARGANO-IANNARILLI-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N. 195-

OGGETTO: Approvazione schema della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20/2001



125

12 FEB 2003

Oggetto: Approvazione schema della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20/2001

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

Premesso che al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, è stato istituito, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;


Vista la deliberazione n. 1977 del 19 settembre 2000 concernente l'indirizzo politico per la costituzione di una "Società per l'informatica e la telematica regionale" al fine di migliorare e ottimizzare le caratteristiche di erogazione di beni e servizi informatici per l'intera Regione Lazio;

Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 786/2000, è stata nominata una Commissione tecnico-amministrativa per individuare il complesso degli atti e strumenti necessari per la costituzione della suddetta società;

Considerata la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le "norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica", art. 1, 2, 3 e 4, denominata "Laziomatica", cui è stato affidato l'incarico per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;


Vista la registrazione della Società del 30/11/2001;

Preso atto che, l'art. 3, comma 1 della suddetta legge regionale, stabilisce che l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR dovrà essere disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 02/08/2002 relativa all'approvazione dei criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001;

Man mano



Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 18/10/2002 è stato integrato l'art. 12 dei criteri per l'attuazione della convenzione tra la Regione Lazio e Laziomatica S.p.a, così come segue: dopo le parole "risorse umane e strumentali da impiegare" vengono aggiunte le seguenti: "Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, le risorse finanziarie attribuite alla società Laziomatica S.p.a. sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all'art. 24 della LR 6/1999 e successive modifiche" ed è stato definito che le procedure per il prelievo dal Fondo, delle risorse finanziarie a copertura delle attività svolte dalla società per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR), saranno regolamentate nella successiva Convenzione tra Regione Lazio e la società Laziomatica S.p.a.

125 21 FEB. 2003

Considerato che occorre provvedere all'approvazione della Convenzione tra la Regione Lazio e Laziomatica S.p.a.;

tutto cio' premesso all' unanimita'

DELIBERA

1. Di approvare lo schema della Convenzione tra Regione Lazio e la Società Laziomatica spa costituente parte integrante della presente delibera
2. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale di firmare la presente Convenzione

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



24 FEB. 2003



Convenzione per l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR), art. 1 commi 1 e 3 della Legge Regionale 20/2001, e per la disciplina del prelievo delle risorse finanziarie dal Fondo di rotazione di cui all'art. 21 della Legge Regionale 32/2002

TRA

la Regione Lazio (di seguito in breve Regione) con sede in Roma Via Cristoforo Colombo 212 CF 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Istituzionale Dr. Alessandro RIDOLFI nato a Roma il 27/12/65 C.F.RDLLSN65T27H501U

E

la Società Laziomatica spa (di seguito in breve Società) con sede in Roma Via R.R. Garibaldi 7 P.I. 06824201005, rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Vincenzo Bianchini nato Cassino (Fr) il 31/08/1940 C.F. BNCVCN40M31C034Y

PREMESSO:

- che, l'art. 3, comma 1 della legge regionale 20/2001, stabilisce l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR e che queste attività dovranno essere disciplinate con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 02/08/2002 sono stati approvati i criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. così come stabilito dall'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001;
- che, l'articolo 21 della Legge Regionale n. 32 del 18/09/2002, stabilisce che: "All'art. 3 della L.R. 20/2001 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1.bis Le risorse finanziarie attribuite alla Laziomatica spa sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina dei fondi speciali di cui all'art. 24 della L.R. 6/1999 e successive modifiche";
- che la Legge Regionale n. 32 del 18/09/2002, istituisce per la Società Laziomatica S.p.a. il fondo di rotazione con le stesse modalità prescritte all'art. 6 della L.R. 6/1999 e successive modifiche;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 18/10/2002 è stato integrato l'art. 12 dei criteri per l'attuazione della convenzione tra la Regione Lazio e Laziomatica S.p.a., così come segue: dopo le parole "risorse umane e strumentali da impiegare" vengono aggiunte le seguenti: "Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, le risorse finanziarie attribuite alla società Laziomatica S.p.a. sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all'art. 24 della LR 6/1999 e successive modifiche" ed è stato definito che le procedure per il prelievo dal Fondo, delle risorse finanziarie a copertura delle attività svolte dalla società per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale



[Handwritten signature]

(SIR), saranno regolamentate nella successiva Convenzione tra Regione Lazio e la società Laziomatica S.p.a.

- che la Regione Lazio ha affidato alla Società, nelle more della stipula della Convenzione, i servizi ed i progetti qui di seguito indicati:

A- Incarichi affidati direttamente:

1. determinazione n.2378 del 29/11/01 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, contratto rep. cron n. 958 del 19/12/01, relativa alle attività riguardanti la gestione ed implementazione del sito Internet, della gestione del processo E-government e della sperimentazione della firma digitale sugli atti amministrativi per un importo pari a Euro 1.291.142,25 per Internet e E-government e Euro 258.228,45 per la sperimentazione della firma digitale;
2. determinazione n.2380 del 29/11/01 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, contratto rep. cron n.1204 del 05/02/02, relativa all'organizzazione di corsi di formazione in materia statistica e informatica per i dipendenti Sistar Lazio delle aree provinciali della Regione Lazio, per un importo pari a Euro 103.291,37;
3. determinazione n.459 del 30/11/01 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile relativa all'incarico del servizio di costituzione della Banca Dati "Interventi VIA" e dell'ambiente personalizzato di gestione della cartografia di interesse per la Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo dell'avviamento operativo, formazione, assistenza e supporto tecnico presso l'Area V.I.A., nonché della fornitura di tre postazioni di lavoro e del Sistema Informativo, per un importo pari a Euro 95.544,53;
4. determinazione n.597 del 19/07/02 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile relativa all'attuazione della determinazione n.459 del 30/11/01 di incarico alla Laziomatica S.p.a. di attivazione dei servizi integrativi SIRA a supporto della gestione degli interventi VIA;
5. determinazione n.46 del 21/01/02 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione dei *requirements* del sistema territoriale e cartografico regionale integrato;
6. determinazione n.950 del 16/05/2002 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, relativa alla realizzazione del Progetto europeo MAP, in attuazione della Convenzione N. IST 2001-34001 siglata dalla Regione Lazio e dalla Commissione Europea;
7. determinazione n. 3155 del 09/10/02 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, relativa all'impegno di spesa di Euro 37.847,00 per la realizzazione del Progetto europeo MAP;
8. determinazione n.2781 del 24/07/02 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, relativa alla revoca della determinazione n.2547 del 05/05/02 e all'impegno della spesa di Euro 1.000.000,00 quale integrazione dei fondi per la gestione ed implementazione del Sito Internet;
9. determinazione n.2842 del 06/08/02 della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi, contratto rep. cron. n.1869 del 03/09/02, relativo alle attività di approvvigionamento di attrezzature Hardware centrali e periferiche, dei Software di base e la gestione informatica delle agenzie di stampa per un importo pari alle seguenti somme:

- Approvvigionamento Hw e Sw
- Euro 1.000.000,00 es.fin. 2002
- Euro 1.000.000,00 es.fin. 2003
- Euro 1.000.000,00 es.fin. 2004
- Gestione informatica agenzie di stampa
- Euro 80.000,00 es.fin. 2002

10. determinazione n.698 del 10/09/02 della Direzione Regionale all'Ambiente e Protezione Civile relativa all'avvio delle procedure per l'acquisto di materiale informatico necessario all'implementazione del Sistema Informativo Regionale Difesa del Suolo (SIRDIS) ed alle attività dell'Osservatorio dei litorali per un importo massimo pari a Euro 154.937,07, poi rettificato con lettera del 01/10/2002 prot. n. AM/29110) a Euro 129.000,00;

11. determinazione n.1306 del 25/09/02 della Direzione Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale relativa all'acquisto di attrezzature informatiche per la gestione delle attività del Servizio di informazione socio-economica per un importo pari Euro 80.000,00;

12. determinazione n.1355 del 02/10/02 della Direzione Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale, contratto rep. Cron. 1970 del 11/10/2002, relativa alle attività riguardanti l'attuazione della delega delle attività UMA ai comuni capofila di cui alla D.G.R.781/02, per un importo pari a Euro 423.494,66;

13. determinazione n.1369 del 18/10/02 della Direzione Regionale Famiglia e Servizi Sociali e il contratto (reg. cron. n.2045 del 14/11/02), trasmesso con la lettera (prot. n.14583 del 21/11/02), relativa alla realizzazione di un'attività di formazione per la rete di referenti dell'Osservatorio e Centro di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, per un importo pari a Euro 51.646,00;

14. determinazione n. 888 del 11/10/02 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile relativa all'incarico per il completamento della fornitura e messa in esercizio di apparecchiature hardware e software per il servizio di implementazione della Banca Dati "Interventi VIA", per un importo pari a Euro 144.000,00;

B- Incarichi trasmessi dall'Area informatica:

1. incarico (lettera prot. n.15320 del 18/03/02) della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi relativo alla scelta delle modalità realizzative degli obiettivi progettuali del processo E-government dell'anno 2002;

2. incarico (lettera prot. n.046665 del 21/10/02) della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi per l'attuazione della determinazione n.211 del 31/07/02 della Direzione Regionale Interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita relativa all'acquisto di materiale informatico per attivare la rete informatica fra i GIL adozioni del Lazio, per un importo pari a Euro 71.271,71;

3. incarico (lettera prot. n.55829 AT/2 del 22/10/02) della Direzione Regionale alle Risorse e Sistemi per l'attuazione della determinazione n.313 del 03/10/02 della Direzione Regionale Interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita relativa

all'acquisto di materiale informatico per l'Osservatorio dell'infanzia, per un importo pari a Euro 80.000,00;

4. incarico di attuazione della determinazione n. 1568 del 26/11/2002 del Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura per l'acquisizione delle attrezzature informatiche e la predisposizione dei corsi di addestramento per il Piano Annuale degli interventi del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), per un importo pari a Euro 67.627,00;

5. incarico di attuazione della determinazione n. 1569 del 26/11/2002 del Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura per l'acquisizione delle attrezzature informatiche per il Programma Interregionale "Agricoltura e qualità", per un importo pari a Euro 19.980,60;

6. incarico di attuazione della determinazione n. 1580 del 29/11/2002 del Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura per l'acquisto di mezzi informatici, tecnici e divulgativi per la gestione della misura "Controllo triennale dei prodotti fitosanitari finalizzato alla realizzazione delle tecniche di difesa delle colture", per un importo pari a Euro 49.517,73;

7. incarico di attuazione della determinazione n. 1580 del 29/11/2002 del Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura per il "Progetto preliminare di realizzazione del sistema informativo per il Piano di Sviluppo Rurale SI-PSR" (Programmi Interregionali L. 499/99 – "Programma generale di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006"), per un importo pari a Euro 1.172.012,00 nel capitolo B14110 "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il finanziamento dei Programmi interregionali di cui alla Legge 499/99- triennio 2001/2003";

quanto sopra premesso le parti,

volendo dare esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge Regionale 20/2001

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione ha ad oggetto i rapporti economici e giuridici, tra la Regione e la Società.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale, tenuto conto dei criteri per l'attuazione della convenzione e degli obiettivi strategici e operativi deliberati dalla Giunta regionale,



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

determina con proprio atto, sulla base anche delle proposte operative della Società, le modalità per :

- a. la successione della Laziomatica S.p.A. nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;
- b. il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;
- c. il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure;
- d. la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici;
- e. lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;
- f. lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell'imprenditorialità operante nel Lazio;
- g. il supporto allo sviluppo dell'informatizzazione degli Enti dipendenti funzionalmente dalla Regione e di tutti gli Enti Locali qualora ne facessero richiesta.

Art. 3

RISORSE FINANZIARIE

L'utilizzo delle risorse dal Fondo assicura la copertura finanziaria:

- a. delle attività svolte dalla Società in attuazione del piano, annuale e pluriennale, degli obiettivi strategici ed operativi, deliberato dalla Giunta regionale, di seguito denominato "Piano"
- b. dell'attività di gestione ed amministrazione del Fondo da parte della Società.

Art. 4

ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' IN ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE E PLURIENNALE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Le attività di cui al punto a. dell'art.3 del presente atto sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a. prestazione di servizi
- b. realizzazione di progetti
- c. acquisto di beni

Art. 5

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Per "prestazione di servizi" si intendono le attività previste nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive, predisposte ai sensi del successivo art.11, che hanno un contenuto di prestazione di servizi da parte della Società nei confronti della Regione.



[Handwritten signature]

Per la realizzazione di tali attività, la Regione riconosce alla Società le risorse finanziarie a valere sul Fondo.

Le attività di "prestazioni di servizi" da realizzare sono descritte nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, con indicazione delle attività da realizzare e del compenso per ciascuna attività.

Art. 6

REALIZZAZIONE DI PROGETTI

Per "realizzazione di progetti" si intendono le attività previste nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, che non rientrano tra le prestazioni di servizi, come definite all'art. 5, e che sono ritenute dalla Regione meritevoli di sostegno finanziario.

Per la realizzazione di tali progetti la Regione riconosce alla Società un contributo a carico del Fondo, nella misura definita nel Piano o nelle schede aggiuntive predisposte ai sensi del successivo articolo 11.

I "progetti da realizzare" sono descritti nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, con indicazione delle attività da realizzare e del compenso per ciascun progetto.

Art. 7

ACQUISTO DI BENI

Per l'acquisto dei beni, previsto nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, la Società opera in qualità di stazione appaltante. I beni acquistati, fatti salvi i prodotti software regolati dal successivo art. 8, sia per la realizzazione delle prestazioni di servizio, art. 5, sia per la realizzazione dei progetti, art. 6, non fanno parte del Patrimonio della Società in quanto sono da quest'ultima acquisiti in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse della Regione. La Società è autorizzata al prelievo dal Fondo dell'intero importo per il pagamento della fornitura comprensivo di IVA. La Società è obbligata alla fatturazione nei confronti della Regione dei prelievi effettuati per il compimento di queste attività.

Art. 8

DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SOFTWARE

Tutti i prodotti software forniti dalla Società in base alla convenzione, non appositamente sviluppati per la Regione, verranno concessi in licenza alle condizioni normalmente applicate dalla Società per tali prodotti. Per prodotti software si intendono: i codici per computer, compresi i prodotti commerciali, i prodotti gratuiti, le versioni pre-lancio o quelle beta, e la relativa documentazione, che la Società concede in licenza, non esclusiva e non trasferibile, alla Regione.

Eventuali modifiche ai prodotti software e alla relativa documentazione, di cui al precedente punto, potranno essere apportate esclusivamente dalla Società licenziante, fatta salva la facoltà della Regione di effettuare autonome modifiche per proprie esigenze operative, da intendersi quest'ultime esclusivamente come le finalità e le condizioni previste all'art. 64 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Alla Regione sarà garantito il



diritto d'uso di dette modifiche così come previsto al comma 5 dell'art. 38 del DPCM. 6 agosto 1997, n. 452.

Salvo quanto previsto al successivo punto, la Società e la Regione avranno la titolarità congiunta di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione sviluppati dalla Società in collaborazione con la Regione, e forniti a quest'ultima in esecuzione del contratto. La Regione e la Società potranno esercitare, disgiuntamente, tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, inclusi: i diritti di utilizzare, riprodurre, modificare e distribuire gli sviluppi per qualsiasi scopo, senza necessità di ulteriore autorizzazione per l'esercizio di tali diritti e senza l'obbligo di pagamento di royalty. La Regione e la Società saranno titolari esclusivi delle modifiche eventualmente effettuate sulla base degli sviluppi.

La Regione avrà la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione sviluppati autonomamente dalla Società, che abbiano specifica applicazione per l'attività della Regione (quali moduli, algoritmi o metodi di calcolo specifici) e che siano identificati per iscritto nel contratto. La Regione ha facoltà di concedere alla Società licenza non esclusiva e trasferibile di tali codici per computer e relativa documentazione. In ogni caso resta impregiudicato il diritto della Società a fare o far fare opere derivate, distribuire e commercializzare tali opere derivate senza obbligo di rendiconto, nonché il diritto all'utilizzo delle idee, concetti, metodologie esperienze tecniche sviluppate o realizzate in esecuzione del contratto.

Art. 9

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge:

La responsabilità complessiva della Società per qualsiasi danno e perdita che possa derivare come conseguenza dell'inadempimento anche solo parziale alle proprie obbligazioni, ovvero per ogni altra causa relativa al contratto, è limitata al risarcimento di quei soli danni e perdite comprovati ed effettivamente derivanti come immediata e diretta conseguenza del mancato adempimento di tali obbligazioni.

Art. 10

PROCEDURE PER IL PRELIEVO DAL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ IN ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

I prelievi di risorse a fronte delle attività svolte dalla Società in attuazione del Piano o delle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, siano esse prestazioni di servizio, realizzazione di progetti o acquisto di beni sono a totale carico del Fondo e vengono effettuati con modalità indicate nella deliberazione di Giunta n. 1079 del 02.08.02. In particolare, in caso di prestazioni di servizi e di acquisto di beni, l'importo prelevato dal fondo deve risultare da apposita fattura, in caso di progetto realizzato con contributo regionale, l'importo deve risultare da apposita rendicontazione.

A partire dall'inizio di ciascun trimestre, la Società è autorizzata a prelevare, previa fatturazione, a titolo di anticipazione, relativamente alle attività che intende avviare nel trimestre, il 25% dell'importo totale previsto per le specifiche attività del Piano o delle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11.

Entro i due mesi successivi alla chiusura di ogni anno, la Società predispone una relazione, che per ciascuna attività, anche in rapporto a quanto previsto nel Piano o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del successivo art. 11, evidenzia nel dettaglio gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate e il loro valore complessivo; tale documento viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Istituzionale, il quale dopo aver verificato l'espletamento dell'incarico conferito secondo i parametri stabiliti nell'art. 4 dei "criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica", D.G.R. 1079 del 2/08/2002, autorizza entro 30 gg dalla data del ricevimento della relazione della Società, il conguaglio a saldo.

In caso di completamento infrannuale di una attività, la Società ha facoltà di attivare anticipatamente, in relazione alla specifica attività, la procedura prevista al comma precedente.

In caso di attività non completamente realizzate nell'anno, la relazione annuale evidenzia motivazioni e indica i tempi previsti per la completa realizzazione.

Art. 11

SCHEDE DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

La Società è autorizzata ad apportare variazioni alle singole attività previste nel Piano degli obiettivi operativi o nelle schede di attività aggiuntive, di cui ai commi successivi, se tali modifiche non superano il 20% del valore della specifica attività, previa verifica che la quota di dotazione del Fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire tali variazioni.

Qualora in corso d'anno si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel Piano annuale, ovvero di apportare variazioni alle singole attività previste nel Piano con effetti economici superiori al 20% del valore dell'attività stessa, la Società di propria iniziativa o su richiesta della Regione, predispone una "scheda di attività aggiuntiva" al Piano degli obiettivi operativi contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione da parte della Regione.

L'avvio della nuova attività, ovvero il recepimento delle modifiche proposte, è subordinato all'approvazione da parte dell'Assessore con la delega all'informatica sulla base di una verifica:

1. che l'attività sottoposta all'approvazione della Regione sia conforme al ruolo istituzionale della Società;
2. che vi sia coerenza fra obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e valore dell'attività o della modifica proposta;
3. che la quota di dotazione del Fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire l'attività in fase di approvazione o le modifiche al Piano proposte

Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano annuale degli obiettivi operativi o nelle schede di attività aggiuntive di cui ai commi precedenti vanno esplicitate e motivate nella relazione prevista dall'art. 10 del presente atto.



Art.12

ATTIVITA' PLURIENNALI

Qualora all'inizio dell'anno non sia stato ancora approvato il Piano annuale degli obiettivi operativi, la Società è autorizzata ad attivare le procedure di prelievo disciplinate nel precedente art. 10 sia in relazione alle attività incluse nel Piano annuale in fase di approvazione, sia alle attività che risultino in corso in quanto avviate nel precedente Piano annuale ovvero siano richieste dalla Regione per motivi di urgenza, anche nelle more dell'approvazione del Piano da parte della Giunta regionale

Art. 13

ATTIVITA' DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DA PARTE DELLA SOCIETA'

Le attività di cui al punto b dell' art.3 sono finanziate dal Fondo a corpo, per ciascun anno.

ART. 14

ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Con la sottoscrizione della presente convenzione, oltre a quanto in esso specificato, saranno a carico della società contraente i seguenti oneri ed obblighi:

- fornire, ove richiesto dalla Regione, notizie circa l'avanzamento delle attività affidate con la presente Convenzione ed osservare le indicazioni fornite dalla Regione;
- provvedere all'espletamento delle attività, oggetto della presente Convenzione, con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti incaricati e la Regione. Pertanto, la Contraente dovrà tenere indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- adottare, nell'esecuzione del presente contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà esclusivamente sulla Società Contraente, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
- restituire, al termine del presente Convenzione, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso ed in ogni caso a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione;
- non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che, anche indirettamente, abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto del presente convenzione;
- non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente contratto impegnandosi all'uopo anche successivamente all'espletamento dell'incarico e

pure in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti.

Qualora la Società contravvenga anche ad uno degli obblighi innanzi indicati, la Regione potrà procedere alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in danno della Società, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 15

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, dati, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Regione o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per la Società Contraente vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione ed anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico.

E' fatto espresso divieto alla Società di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento dell'incarico, salvo il benestare scritto della Regione.

E' facoltà della Regione verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo la Regione potrà procedere alla risoluzione di diritto del convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 16

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La durata della presente convenzione è condizionata alla stessa esistenza della Società. Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista dall' art. 1373 comma 2 del C.C. previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno 12 mesi di preavviso.

E' facoltà della Regione recedere unilateralmente dal presente contratto laddove il capitale regionale non dovesse essere più prevalente.

E' facoltà della Regione recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente contratto mediante preavviso da comunicare almeno 12 mesi prima dalla data di decorrenza dal recesso medesimo; in tale caso spetta alla Società il solo corrispettivo per le attività effettivamente eseguite.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto previste dall'articolato, il presente contratto sarà risolto nei casi di grave inadempimento, di inesatto o mancato adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge e/o dal presente atto.

Qualora si verificchino le condizioni di cui al comma precedente, la Regione notificherà alla Società una diffida specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di trenta giorni per formulare giustificazioni oppure per provvedere.

In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, la risoluzione sarà pronunciata e notificata alla Società.

In tale caso, la società avrà diritto di ottenere solo ed esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 17

PENALITA'

La società sarà passibile di una penalità per i ritardi relativi all'adempimento delle attività previste nel piano annuale degli obiettivi operativi o nelle schede di attività aggiuntive predisposte ai sensi del precedente art. 11 che sarà indicata nell'incarico specifico.

In caso di difformità della prestazione rispetto alle previsioni contrattuali la penale non potrà comunque eccedere il 10% del valore delle attività del singolo obiettivo.

Se i ritardi possono ascrivere a cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal Codice Civile, la Società dovrà formalizzare tali circostanze alla Regione entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

ART. 18

DIRITTI DELLA REGIONE

La Regione è titolare pieno ed esclusivo di tutte le relazioni, dei documenti e degli archivi concernenti lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, nonché di ogni diritto di successiva utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza che nulla sia dovuto alla Società, oltre al corrispettivo di cui al precedente art. 7, salvo accordi diversi sottoscritti dalle parti e salvi i diritti dei terzi.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di cedere la presente convenzione

ART. 20

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI TERZI

La Regione è estranea ai rapporti della Società con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all'attività della Società.

Pertanto, quest'ultima terrà indenne la Regione, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività della Società medesima.



[Handwritten signature]

ART. 21

TUTELA DELLA PRIVACY

La Società, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Regione e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni della Legge 675/96 e successive modificazioni. Con il presente atto, la Società viene nominata "Responsabile del trattamento dei dati" di cui la Regione è titolare. La Regione si impegna a fornire le istruzioni per il trattamento dei dati come previsto dalla citata legge.

ART. 22

INFORMAZIONI RISERVATE

22.1 Obbligo di non divulgazione

La società si obbliga a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le Informazioni Riservate delle quali loro stessi od i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori di qualsiasi tipo, siano entrati in possesso in esecuzione dell'incarico. A tal fine, adotteranno ogni relativa misura necessaria e renderanno edotti i propri dipendenti e/o qualunque terzo che intrattenga rapporti contrattuali o solamente di fatto, del contenuto e degli effetti del presente impegno. Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono: tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, disegni, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificamente qualificate come "riservati"), relative a ciascuna parte, che siano state o che saranno fornite all'altra, verbalmente o per iscritto, nonché le analisi, valutazioni, elaborati e quant'altro contenga, riproduca o derivi dalle precisate informazioni.

Le Parti accettano che le Informazioni Riservate siano divulgate unicamente ai soggetti che agiscono per loro conto in relazione allo svolgimento dell'incarico affidatogli, assumendosi la responsabilità di qualsiasi divulgazione od utilizzazione di qualunque Informazione Riservata in violazione della presente dichiarazione.

La società accetta e si obbliga a restituire e consegnare prontamente alla Regione (o a qualsiasi persona od entità da questi designata) alla cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, ovvero su richiesta, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi forma espresse ed a qualsiasi titolo in possesso della stessa società.

Sono escluse dal presente obbligo le informazioni che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente impegno, o la cui divulgazione sia prevista dalla legge o a seguito di provvedimenti giudiziari.

22.2 Proprietà delle Informazioni Riservate e degli Archivi

La Società riconosce che le Informazioni Riservate nonché gli archivi fornitigli, inerenti le applicazioni gestite in esecuzione del presente atto, costituiscono dati riservati che rimarranno di esclusiva proprietà della Regione.

22.3 Limitazione dell'utilizzo

La Società e/o i loro dipendenti, dagli stessi a ciò formalmente autorizzati, utilizzeranno le Informazioni Riservate unicamente in relazione all'incarico affidatogli e non potranno quindi impiegarle, in tutto o in parte, in nessun altro modo.

La Società non copierà o riprodurrà altrimenti, per distribuzione a terzi, alcuna Informazione Riservata.

22.4 Inadempimento

La Società riconosce che, nel caso di violazione dell'impegno assunto con il presente Accordo, da parte propria o di terzi intrattenenti con la Società rapporti contrattuali o di fatto, la Regione avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, oltre al risarcimento di qualsiasi danno conseguente a tale inadempimento.

ART. 23

ESECUTIVITA'

La presente convenzione è obbligatoria per le parti solo dopo che verranno espletate le formalità di rito.

ART. 24

FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, verranno risolte con una amichevole composizione.

Ciascuna delle Parti, all'insorgere della controversia, nominerà il proprio rappresentante dotato di idonei poteri onde pervenire ad un immediato e diretto accordo.

Nel caso di mancata definizione della controversia entro un termine di 30 giorni dal suo insorgere, ciascuna delle Parti sarà libera di adire l'autorità giudiziaria.

Le parti convengono che, qualsiasi eventuale controversia relativa dall'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente atto, è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 25

SPESE

Sono a carico della Società tutte le spese e gli oneri fiscali relativi all'attuazione della presente convenzione, secondo le vigenti disposizioni in materia, comprese quelle inerenti alla registrazione della stessa.

Art. 26

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia, nonché alle norme del Codice Civile e dalle deliberazioni di Giunta regionale, che disciplinano i rapporti con la Società, citate in premessa.

Art. 27

COMODATO D'USO

La Regione Lazio cede in comodato d'uso gratuito alla Società, per la prestazione di servizi o per la realizzazione di progetti, gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi già sviluppati alla data d'entrata in vigore della presente convenzione; la Regione Lazio fornisce altresì in comodato d'uso gratuito per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione i locali, gli arredi, e le strumentazioni di servizio, destinati ad ospitare il Data center della Regione Lazio e le strutture operative e di supporto della Società.

La Società è tenuta al rimborso della spese telefoniche e manutentive sostenute dalla Regione Lazio in relazione ai locali forniti in comodato d'uso, salvo che la Società non attesti che tali spese non sono incluse nei costi di gestione addebitati alla Regione Lazio.

Art. 28

NORMA TRANSITORIA

Riguardo alle prestazioni, relative ai contratti stipulati tra la Società e la Regione prima di tale Convenzione, la Società dovrà continuare a renderle nelle modalità stabilite nei relativi documenti di incarico.

Altresì, salvo formale comunicazione contraria da parte della Regione, la Società si impegna, all'inizio di ogni anno, a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso alla data del 31 dicembre dall'anno precedente, secondo le modalità tutte (tecniche, economiche, ecc.) previste nei relativi documenti di incarico in essere.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente convenzione, formata da 13 facciate e 29 righe, è unica ed intera tra le parti e sostituisce ogni precedente accordo orale o scritto, relativamente all'oggetto e può essere modificato solo con un ulteriore atto sottoscritto tra le parti

Roma lì.....

Laziomatica spa
L'Amministratore Unico

Regione Lazio
Il Direttore del Dipartimento Istituzionale